

# STATUTO

## ART. 1 - Denominazione e sede

1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"- CTS) e successive modifiche, fermo restando i sovraordinati principi della Costituzione della Repubblica Italiana, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Rievocatori Ingauni" con sede nel comune di Albenga, via Monsignor Cambiaso 13, con il compito di mantenere, valorizzare e tutelare la omonima manifestazione storica, già esistente sul territorio comunale.
2. L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il trasferimento della sede legale potrà essere fatto con delibera del Consiglio direttivo. Lo stesso non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## ART. 2 - Finalità

1. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, culturali, di utilità sociale e di promozione della città di Albenga, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - a) riscoprire, ripristinare, mantenere, valorizzare e diffondere alcuni aspetti legati al passato della nostra comunità;
  - b) promuovere attività didattiche per la ricerca e l'aggiornamento delle radici storiche, anche in collaborazione con altre associazioni esistenti sul territorio;
  - c) sviluppare il senso della amicizia e solidarietà all'interno del centro storico cittadino e non solo;
  - d) potrà svolgere attività diverse, strumentali o secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo;
  - e) l'associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
2. Lo scopo sarà perseguito mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
3. Tra le attività previste per il perseguimento dello scopo sociale, vi è l'organizzazione, in via diretta o in collaborazione con altri soggetti, di eventi o manifestazioni, tra cui l'evento denominato "Palio Storico di Albenga", di seguito denominato "Palio", e delle azioni ad esso correlate, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
  - a) definizione del programma del Palio;
  - b) individuazione dei soggetti che a vario titolo saranno coinvolti nella manifestazione e alla definizione delle modalità del loro coinvolgimento;
  - c) definizione delle caratteristiche generali del Palio, dei suoi contenuti e delle modalità del suo concreto svolgimento;
  - d) elaborazione dei regolamenti interni correlati allo svolgimento del Palio o all'adozione di regolamenti già esistenti e utilizzati in occasione dei Pali precedenti;
  - e) definizione e raccolta dei contributi necessari per lo svolgimento del palio;
  - f) gestione di uno o più posti di ristoro all'interno della manifestazione;
  - g) realizzare spot pubblicitari, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge
4. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.
5. L'Associazione è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.
6. L'associazione potrà confrontarsi costantemente con l'Amministrazione Comunale e gli altri enti sostenitori per concordare gli aspetti fondamentali dell'organizzazione del Palio.
7. Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.
8. L'associazione potrà avvalersi di volontari, siano essi soci o non soci, nello svolgimento delle proprie attività. A detti volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
9. L'associazione potrà, altresì, conformarsi alle norme e alle direttive di Federazioni o Enti di promozione culturale, ricreativa, storica, sociale e sportiva non in contrasto con la natura della stessa, a cui, mediante delibera del Consiglio Direttivo, dovesse decidere di affidarsi.

## ART. 3 – Associati

1. Sono associati tutte le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti che ne condividono gli scopi, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, che avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano annualmente la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
2. Qualora l'associazione decidesse di rientrare nella disciplina del cd. Terzo Settore, provvedendo all'iscrizione al RUNTS, per le associazioni che decidessero di associarsi varranno, finché non saranno da ritenersi modificati i limiti qualitativi e quantitativi oggi previsti dalla Circolare del 5 febbraio 2019 sottoscritta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ossia le APS associate dovranno rappresentare almeno i due terzi del numero totale di enti senza scopo di lucro regolarmente associati, siano essi ETS o enti diversamente regolamentati, pena la rinuncia per la presente associazione della qualifica di APS.
3. Parimenti, in caso di iscrizione al RUNTS e adesione alla disciplina del Terzo Settore, non potranno essere associati imprese for profit.
4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote.
5. Il numero degli associati è illimitato. Possono associarsi anche persone fisiche non residenti nel Comune di Albenga. Esse godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri delle residenti, tranne quanto previsto dal Regolamento dei Giochi in vigore e successive modifiche ed integrazioni.
6. Ci sono due categorie di associati che mantengono pari diritti e pari obblighi:
  - a) ordinari - coloro che versano la quota di iscrizione annualmente;
  - b) benemeriti - nominati dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. È considerato tale di diritto, se presenta domanda di

associazione, il Sindaco del comune di Albenga. Il socio benemerito sarà considerato tale finché deciderà di rinnovare l'adesione con il pagamento della quota sociale annua, o finché ricoprirà la carica che ne ha determinato tale qualifica.

7. Deve essere tenuto costantemente aggiornato il libro degli associati.

8. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

9. Una persona può diventare Sostenitore, qualora decida volontariamente di versare un contributo a favore dell'attività della associazione scegliendo e accettando, di non partecipare alla vita sociale, non acquisendo quindi i diritti e gli obblighi che si generano in capo al socio.

#### **ART. 4 – Modalità di associazione**

1. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al consiglio Direttivo pagando contestualmente la quota che resta sospesa e non incassata fino ad accettazione della domanda.

2. In caso di rigetto della domanda, lo stesso Consiglio deve motivare la delibera di rigetto e darne comunicazione all'interessato restituendo la quota; quest'ultimo può, entro sessanta giorni dalla comunicazione medesima chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea entro quindici giorni, anche per il tramite del voto asincrono esercitato a mezzo posta elettronica con ricevuta di consegna, e secondo il principio del silenzio dissenso.

#### **ART. 5 - Diritti e doveri degli associati**

1. Ogni associato ha diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nonché alla vita sociale della medesima;

2. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se di maggiore età, ha diritto a proporsi quale candidato degli organi medesimi.

3. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, presso la sede legale dell'Associazione, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In particolare, l'accesso ai già menzionati libri potrà avvenire con le seguenti modalità:

- richiesta scritta inviata a mezzo posta elettronica ordinaria con ricevuta di consegna e di lettura all'indirizzo mail dell'Associazione;
- i quindici giorni decorrono dalla data dell'avviso di ricevimento;
- appuntamento presso la sede legale o altro luogo specificatamente concordato;
- la visione potrà avvenire alla presenza di almeno un membro del Consiglio Direttivo.

4. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questi delegata, fatto salvo quanto esplicitato all'art 3 c. 2;

5. Ogni associato ha diritto, ovvero è tenuto, a prestare il lavoro preventivamente concordato, con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

6. Tutti gli associati hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione con semplice comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria con ricevuta di consegna e di lettura all'indirizzo mail dell'Associazione, indicando i propri dati anagrafici, la volontà di recedere e i motivi.

7. Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale e al rispetto delle norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere assunte dagli organi statuari.

8. Per quanto concerne le associazioni a loro volta associate alla presente, è fatto obbligo, a titolo di condizione necessaria per associarsi, di presentare il loro Statuto approvato. Limitatamente alle associazioni rappresentative dei Quartieri partecipanti al Palio, è fatto obbligo inoltre di consegnare i bilanci e/o i rendiconti annuali o altra documentazione richiesta affinché la presente associazione possa pubblicarli sul proprio sito web, piuttosto che effettuare controlli di conformità alle disposizioni di coordinamento impartite.

9. Infine, rappresenta un diritto per l'associazione regolarmente associata in rappresentanza di uno dei quattro quartieri partecipanti al Palio ottenere l'utilizzo esclusivo del marchio registrato riportante lo stemma del quartiere di rappresentanza, fino al permanere della qualità di associato.

#### **ART. 6 - Perdita della qualità di Associato**

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso, esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia notificata a mezzo di posta elettronica con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima.

3. Tutte le cause di recesso devono essere annotate nel libro degli associati.

4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie e/o comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

5. L'associato escluso dovrà ricevere a mezzo posta elettronica con ricevuta di consegna il provvedimento di esclusione, quest'ultimo avrà a disposizione 30 giorni dal ricevimento per ricorrere all'Assemblea mediante stesso mezzo inviata al Presidente della stessa.

6. È considerato moroso ed è escluso di diritto colui che non provvede al versamento della quota annuale entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di tolleranza appositamente fissata dal Consiglio Direttivo.

7. Sul reclamo avverso l'esclusione, entro i quindici giorni successivi alla presentazione dello stesso, si dovrà pronunciare l'assemblea, anche per il tramite di voto asincrono esercitato a mezzo posta elettronica ordinaria con avviso di ricevimento, e secondo il principio del silenzio dissenso.

8. L'associato il cui reclamo sia stato respinto può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione

9. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.

10. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

11. In riferimento alle associazioni rappresentanti i quartieri che partecipano al Palio è causa di esclusione la non ottemperanza degli obblighi riportati al comma 8 del precedente articolo.

#### **ART. 7 – Organi sociali**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Collegio dei Capitani;
- Revisore esterno

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 8 - Composizione dell'Assemblea**

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, e che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
2. L'associato può delegare, mediante apposito atto scritto, un altro associato a rappresentarlo in Assemblea, ma ciascun associato non può rappresentare più di due associati. Se il numero degli associati supera i cinquecento, ogni associato può rappresentare fino a cinque associati.
3. Per i soci di minore età, il diritto di voto in Assemblea può essere esercitato esclusivamente da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sui medesimi.

#### **ART. 9 - I compiti dell'Assemblea**

1. L'assemblea ordinaria:
  - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - approva il bilancio o il rendiconto consuntivo, quello preventivo se ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo e, quando obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
2. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea straordinaria:
  - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 10 – Funzionamento dell'Assemblea degli associati**

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio o rendiconto annuale e se obbligatoria o ritenuta opportuna per l'approvazione del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria quando si presenti la necessità di deliberare su materie ad essa riservate.
2. L'assemblea è convocata, inoltre, quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo ovvero con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L'assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente del Consiglio Direttivo da cui deve risultare la data, l'ora e l'ordine del giorno, nonché le modalità con cui si svolgerà, ovvero il luogo se prevista in presenza, o la piattaforma se prevista online. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata almeno otto giorni prima della seduta o, negli stessi termini, a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento. È prevista la convocazione d'urgenza a mezzo e-mail con opzione d'urgenza, qualora si rendesse necessario, a condizione che la comunicazione sia inviata almeno quarantotto ore prima.
4. Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione si prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, purché validamente costituita.
5. Per l'assemblea straordinaria in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione il quorum costitutivo scende alla metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
6. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Skype o Zoom, a condizione che sia possibile accertare l'identità dei partecipanti e la legittimazione degli intervenuti, nonché sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentita votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ART. 11 – Presidente e segretario dell'Assemblea**

1. L'assemblea, alla stregua di quanto previsto dall'art. 2371 Codice civile, è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
3. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, redatto a cura del segretario.
4. Presidente e segretario dell'assemblea non devono ricoprire altre cariche sociali e sono legati da un rapporto di collaborazione non gerarchico.

#### **ART. 12 - Verbalizzazione**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto a cura del segretario e sottoscritto, per condizione di validità, da questi e dal presidente.
2. Le delibere dell'assemblea avvenute mediante il voto asincrono per posta elettronica devono essere verbalizzate, a norma del precedente comma 1 del presente articolo, entro quindici giorni dal termine fissato per l'esercizio del diritto di voto, e comunicato agli associati entro lo stesso termine.
3. Questi ultimi hanno quindici giorni per dimostrare di aver espresso un voto non pervenuto o non conteggiato, piuttosto che conteggiato in maniera difforme, in modo tale che il procedimento assembleare virtuale si chiuda nel termine di quarantacinque giorni.
4. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 13 – Composizione, nomina e durata del Consiglio Direttivo**

1. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile, né chi ricopre cariche politiche a livello Comunale o in enti sovraordinati.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di nove membri ad un massimo di quindici. Esso è composto dai quattro presidenti liberamente eletti dalle associazioni riconosciute dalla presente che coordinano i quattro quartieri del centro storico di Albenga (Santa Maria, San Giovanni, San Siro, Sant'Eulalia) e da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri designati dall'assemblea.
3. Se il Consiglio direttivo è composto da più di undici membri possono farne parte i Presidenti del Consiglio direttivo di altre associazioni i cui scopi sociali siano attinenti a quelli del presente Statuto, a condizione che divengano anch'essi associati della presente.
4. I Presidenti delle associazioni dei quattro Quartieri, o di altre eventuali associazioni rappresentate nel Consiglio direttivo durano in carica per il periodo corrispondente alla durata della loro carica di Presidenti e sono automaticamente sostituiti dai nuovi Presidenti.
5. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

6. La funzione di Tesoriere può essere assegnata al segretario, oppure essere attribuita esternamente al Consiglio Direttivo, anche tra persone che non siano associati purché abbiano idonee e comprovate capacità.
7. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

#### **Art. 14 - Decadenza ed obblighi dei consiglieri**

1. Decade dalla carica di consigliere, oltre a chi si viene a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C. chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.
2. Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, presentare contestazioni scritte sui motivi della decadenza sui quali si esprimerà il Consiglio, senza il voto dell'interessato. In caso di parità vale doppio il voto del Presidente.
3. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vicepresidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.
4. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere subentrerà il primo dei consiglieri non eletti, solo nel caso in cui non ci fossero consiglieri non eletti o qualora tutti loro rinunciassero, l'Assemblea provvederà tempestivamente alla nomina di un altro Associato, il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato.
5. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
6. I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.
7. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
2. Il Consiglio Direttivo:
  - determina l'importo della quota annuale associativa;
  - accoglie le domande di ammissione dei nuovi associati;
  - delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la indegnità - elabora i regolamenti interni correlati al funzionamento dell'Associazione e all'organizzazione del Palio;
  - predispone il bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, il bilancio preventivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea;
  - individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale;
  - compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.
  - coordina l'operato delle associazioni dei quattro quartieri.
  - sorveglia che le associazioni dei quattro quartieri abbiano uno statuto conforme al presente, presentino non appena approvato il rendiconto annuale e si confrontino con la presente associazione per quanto riguarda eventuali contributi da enti pubblici.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, o ad alcuni dei suoi membri, alcune sue funzioni, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea;

#### **Art. 16 - Convocazione e validità delle sedute**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire tramite e-mail con avviso di consegna e comunicazione sul sito dell'associazione almeno cinque giorni prima della seduta. È ammessa la convocazione di urgenza, con le stesse modalità di cui al precedente articolo 10 comma 3.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, e in ogni caso, almeno 4 volte l'anno.
3. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.
4. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su appositi registri regolarmente numerati. In mancanza del Presidente l'adunanza è presieduta dal Vicepresidente o in subordine dal consigliere più anziano.
5. Per i verbali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del presente statuto.
6. Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
8. L'adunanza del Consiglio Direttivo può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Skype o Zoom, a condizione che sia possibile accertare l'identità dei partecipanti e la legittimazione degli intervenuti, nonché sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentita votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 17 – Nomina, compiti e sostituzione del Presidente**

1. Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
3. Firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
4. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
5. Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
6. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
7. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente

#### **ART. 18 – Composizione e compiti del collegio dei capitani**

1. Il collegio dei capitani è composto dai Capitani dei quattro quartieri della città di Albenga e ha il compito di proporre le soluzioni organizzative e regolamentari attinenti all'individuazione e allo svolgimento dei giochi durante la manifestazione del Palio.
2. Tali proposte sono presentate al Consiglio Direttivo, il quale delibera in merito con ordinaria votazione

#### **ART. 19 – Organo di controllo**

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017.
3. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
4. Il revisore controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili. Il revisore inoltre redige una relazione ai bilanci annuali; verifica la consistenza di cassa e resistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite. Potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.
5. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

#### **ART. 20 – Entità ed amministrazione del patrimonio**

1. L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobile ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.
3. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio.

#### **Art. 21 - Entrate dell'Associazione**

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per il finanziamento delle attività ed iniziative che promuove ed in particolare per la realizzazione del Palio, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
  - a) le rendite del patrimonio;
  - b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
  - c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
  - d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
  - e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
  - f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - g) dalle attrezzature inventariate, ivi compresi mezzi e costumi
  - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, anche di natura commerciale, previste dalle normative in materia. i) dalle quote annuali associative.
2. In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.

#### **Art. 22 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
3. Il fondo comune non è mai ripartibile tra gli associati né durante la vita dell'associazione né in caso di suo scioglimento.
4. È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione**

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma successivo.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Art. 24 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e in particolare la legge 106/2016 e il D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.